RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

# Art. 18

## Trattamento complessivo per coesistenza di più infermita

Nel caso di coesistenza di due infermita' ascrivibili a categorie dalla 3ª all'8ª della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1. Qualora le infermita' siano piu' di due, il trattamento complessivo e' determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita', in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra |
| Estremi | Legge 18 marzo 1968, n. 313 |
| Titolo | II — Della pensione assegno o indennità di guerra |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-18-trattamento-complessivo-per-coesistenza-di-piu-infermita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it